

## DIRETTIVA 93/10/CEE DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1993

relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

sentito il comitato scientifico per l'alimentazione umana,

considerando che il numero e la natura delle modifiche apportate e da apportare alla direttiva 83/229/CEE del Consiglio, del 25 aprile 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari<sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/15/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, rende necessario sostituirla con la presente direttiva ;

considerando che le norme comunitarie previste dalla presente direttiva sono non solo necessarie ma indispensabili al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno, i quali non possono essere attuati a livello dei singoli Stati membri, e che d'altra parte la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dalla direttiva 89/109/CEE ;

considerando che secondo l'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE i materiali e gli oggetti, allo stato di prodotti

finiti, non devono cedere ai prodotti alimentari costituenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana e da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari ;

considerando che per raggiungere tale obiettivo per le pellicole di cellulosa rigenerata, lo strumento adeguato è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE ;

considerando che per i budelli sintetici di cellulosa rigenerata si dovranno prevedere disposizioni specifiche ;

considerando che il metodo di determinazione dell'assenza di migrazione dei coloranti dovrà essere stabilito successivamente ;

considerando che in attesa dell'elaborazione dei requisiti di purezza e dei metodi di analisi, le disposizioni nazionali devono restare applicabili ;

considerando che la formazione di un elenco di sostanze autorizzate corredato dai limiti delle quantità da utilizzare, è sufficiente in linea di massima nel caso specifico per raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE ;

considerando però che il bis (2-idrossietil) etere (= dietilenglicole) e l'etandiolo (= monoetilenglicole) possono migrare in modo rilevante in determinati prodotti alimentari e che, di conseguenza, per prevenire tale eventualità è meglio stabilire in maniera definitiva la quantità massima di tali sostanze autorizzata nei prodotti alimentari che sono stati a contatto con pellicola di cellulosa rigenerata ;

considerando che è opportuno, a difesa della salute del consumatore, evitare che le superfici di pellicola di cellulosa rigenerata stampate entrino a contatto diretto con i prodotti alimentari ;

<sup>(1)</sup> GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 38.<sup>(2)</sup> GU n. L 123 dell'11. 5. 1983, pag. 31.<sup>(3)</sup> GU n. L 102 del 16. 4. 1992, pag. 44.